



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

90 GIORNI PER RISPONDERE ALL'ISTANZA DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA: COSA CAMBIA E COME PRESENTARLA

Posted on 13 Novembre 2024 by Sabatino Pizzano



Il Decreto Legislativo 219/2023 ha introdotto significative modifiche alla disciplina dell'autotutela, distinguendo tra autotutela obbligatoria (art. 10-quater della L. 212/2000) e autotutela facoltativa (art. 10-quinquies della L. 212/2000). Questo articolo esplora in modo approfondito le nuove regole, i termini per la presentazione delle istanze e le modalità con cui gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate devono rispondere alle richieste dei contribuenti.

Introduzione

Il Decreto Legislativo 219/2023 ha stabilito che l'autotutela obbligatoria deve essere attivata entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Questa modifica rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti dei contribuenti, rendendo più trasparente e rapido il processo di revisione degli atti fiscali. L'autotutela consente di evitare contenziosi inutili e di garantire l'equità fiscale, ma richiede una corretta comprensione delle nuove normative.

Autotutela Obbligatoria

L'autotutela obbligatoria si attiva quando sono soddisfatte determinate condizioni di **manifesta** illegittimità dell'atto impositivo, come descritto dall'art. 10-quater della L. 212/2000. Queste condizioni includono:

- **Errore materiale:** Quando l'atto è viziato da un errore evidente nella sua redazione o imputazione;
- **Doppia imposizione:** Quando un tributo è richiesto due volte per lo stesso periodo d'imposta;
- **Sentenza passata in giudicato:** Quando esiste una sentenza definitiva che annulla l'atto impositivo.

In queste situazioni, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate è tenuto a rispondere entro **novanta giorni** dalla ricezione dell'istanza. Questo termine è calcolato a partire dal giorno in cui l'istanza pervenuta all'Ufficio competente, il quale deve comunicare tempestivamente al contribuente la data di ricevimento.

***Esempio:** Se un contribuente riceve un avviso di accertamento per un periodo d'imposta già chiuso con un atto di conciliazione giudiziale, può presentare un'istanza di autotutela obbligatoria, indicando l'errore materiale, e l'Ufficio dovrà rispondere entro novanta giorni.*

Autotutela Facoltativa

L'autotutela facoltativa, regolata dall'art. 10-quinquies della L. 212/2000, consente all'Amministrazione finanziaria di esercitare il proprio potere discrezionale, senza l'obbligo di rispondere entro un termine specifico. Qui il contribuente può proporre istanza per ragioni di interesse pubblico o per evitare contenziosi inutili, ma l'accoglimento dell'istanza dipende dalla valutazione dell'Ufficio.

***Esempio:** Se un contribuente presenta un'istanza perché ritiene che un atto impositivo possa creare problemi di equità fiscale, l'Agenzia delle Entrate potrebbe decidere di annullarlo, ma non è obbligata a rispondere entro un termine stabilito.*

Modalità di Presentazione dell'Istanza

L'istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento. Se per errore viene presentata a una struttura non competente, questa dovrà trasmetterla all'Ufficio corretto, informando il contribuente.

Contenuti dell'Istanza

L'istanza deve contenere i seguenti elementi:

- **Ufficio competente:** Specificare l'Ufficio che ha emesso l'atto contestato.
- **Dati identificativi del contribuente:** Nome, cognome, codice fiscale, ecc.
- **Dati dell'atto:** Numero del provvedimento, data di emissione, ecc.
- **Ragioni di fatto e diritto:** Descrivere in modo dettagliato le motivazioni, allegando la documentazione necessaria a dimostrare l'illegittimità dell'atto.
- **Sottoscrizione:** Del contribuente o del difensore incaricato.

***Esempio:** Un contribuente presenta istanza perché l'avviso di accertamento risulta emesso per un errore di calcolo. Deve allegare tutta la documentazione che dimostra l'errore e spiegare chiaramente come ciò si traduce in una manifesta illegittimità dell'atto.*

Termine per la Presentazione

Le istanze di autotutela obbligatoria possono essere proposte entro un anno dalla definitività dell'atto impositivo per mancata impugnazione. Oltre questo termine, l'istanza sarà considerata come autotutela facoltativa.

Effetti sulla Presentazione dell'Istanza

La presentazione dell'istanza di autotutela **non sospende né interrompe** il termine per impugnare l'atto. È fondamentale che il contribuente sia consapevole di questo aspetto per non perdere la possibilità di ricorrere al contenzioso tributario.

Conclusioni

Le nuove regole sull'autotutela rappresentano un passo avanti per la tutela dei diritti dei contribuenti, ma richiedono attenzione e precisione nella presentazione delle istanze. L'obbligo di rispondere entro 90 giorni per l'autotutela obbligatoria introduce una maggiore trasparenza e rapidità nell'interazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la natura facoltativa dell'autotutela lascia spazio a valutazioni discrezionali che possono influenzare il risultato delle istanze presentate.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA